

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 16 ottobre 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 65 cpv. 1 e 2

¹ La lunghezza dei veicoli, senza il carico, non deve superare:

	Metri
a. autoveicoli, esclusi gli autobus	12,00
b. rimorchi, esclusi i semirimorchi	12,00
c. autobus a due assi	13,50
d. autobus a più di due assi	15,00
e. autoarticolati	16,50
f. autotreni	18,75
g. autobus snodati	18,75

² Nel caso degli autobus snodati e degli altri autobus, compresi gli accessori amovibili quali i box porta-sci, non deve essere superata la lunghezza massima di cui al capoverso 1.

Art. 76 cpv. 5

Abrogato

¹ RS 741.11

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2002.

16 ottobre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz